

Lucio Confessore

Allestire palchi e fiere in sicurezza

Guida alla sicurezza nell'allestimento di spettacoli
televisivi, musicali, cinematografici, teatrali
e di manifestazioni fieristiche
secondo il "Decreto Palchi e Fiere"



SOMMARIO

PREMESSA.....	7
---------------	---

PARTE PRIMA

capitolo 1.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA.....	11
-----------------------------------	----

1.1. Le norme precedenti alla 626.....	11
--	----

1.2. Un approccio diverso: dalla 626 al Decreto Palchi e fiere.....	13
---	----

capitolo 2.

I PERSONAGGI.....	17
-------------------	----

2.1. I proprietari del sito.....	18
----------------------------------	----

2.2. I gestori del sito.....	18
------------------------------	----

2.3. Gli organizzatori dell'evento.....	19
---	----

2.4. La produzione.....	19
-------------------------	----

2.5. Le ditte affidatarie.....	20
--------------------------------	----

2.6. Le ditte esecutrici.....	20
-------------------------------	----

2.7. I lavoratori autonomi.....	22
---------------------------------	----

2.8. Gli allestitori.....	23
---------------------------	----

2.9. Gli scenografi.....	24
--------------------------	----

2.10. I registri	24
2.11. Gli espositori	24
2.12. Gli artisti	25
2.13. Le ditte di "service"	25
2.14. I professionisti	25
2.15. Gli operatori della sicurezza	26
2.16. Gli operatori di ripresa, regia e audio/luci	27
2.17. Il pubblico	28
2.18. La Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo	28

capitolo 3.

LE CRITICITÀ DEGLI ALLESTIMENTI	29
3.1. Compresenza di ditte e lavoratori autonomi	30
3.2. Tempi strettissimi	31
3.3. Controllo degli elementi portanti	31
3.4. Assenza del progetto tecnico	32
3.5. Presenza di materiali combustibili e sorgenti di calore	33
3.6. Macchine utensili di lavorazione	34
3.7. Complessità delle strutture	34
3.8. Cavi elettrici	36
3.9. Dispositivi di protezione individuale	36
3.10. Appendimenti	37
3.11. Assenza di dati strutturali	37

3.12. Controllo delle saldature	38
3.13. Utilizzo di apparecchiature non CE	38
3.14. Montaggio al di fuori degli schemi progettuali	39
3.15. Conoscenza e sensibilità dei committenti	39
3.16. Complessa individuazione del committente	40
3.17. Responsabilità giuridica del sito di installazione	40
3.18. Attività in altezza	41
3.19. Presenza di macchine per il trasporto materiale e persone	41
3.20. Operazioni in contesti vincolati	42
3.21. Impianti di messa a terra e per le scariche atmosferiche	42
3.22. Condizioni meteo avverse	43

PARTE SECONDA

capitolo 4.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	47
4.1. La normativa applicabile	50
4.2. La gestione degli allestimenti secondo il Decreto Palchi	55
4.2.1 <i>Gli obblighi del committente</i>	55
4.2.2 <i>La verifica dell' idoneità tecnico professionale</i>	57
4.2.3 <i>Gli obblighi a carico delle ditte e dei lavoratori autonomi</i>	60
4.2.4 <i>Gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	61
4.2.5 <i>Le verifiche aggiuntive</i>	63
4.2.6 <i>Gli obblighi del gestore o dell'organizzatore</i>	67

4.2.7	<i>Gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	69
4.2.8	<i>Il flusso documentale</i>	69
4.2.9	<i>Le fasi operative</i>	71
4.3.	La gestione degli allestimenti secondo il Titolo I del D.Lgs. 81	73
4.4.	Le certificazioni	76
4.5.	La sicurezza al di fuori degli allestimenti	77

capitolo 5.

I NECESSARI PASSI AVANTI	81
--------------------------	----

appendice 1.

TABELLE RIASSUNTIVE DEL FLUSSO DOCUMENTALE OBBLIGATORIO IN CASI SPECIFICI	83
--	----

appendice 2.

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 22 LUGLIO 2014	153
--	-----

ADDENDA AL VOLUME "ALLESTIRE PALCHI E FIERE IN SICUREZZA"

Circolare del 24 dicembre 2014, n. 35

Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35 del 24 dicembre 2014 ha ribadito i concetti già espressi nel Decreto "Palchi e Fiere", specificando con maggiore dettaglio alcune sue disposizioni.

(Per consultare e scaricare la circolare: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20141224_circolare_n_35.aspx)

Essa è costituita da un allegato con due Capi sulla falsariga del Decreto "Palchi e Fiere": il primo Capo dedicato agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed il secondo Capo dedicato alle manifestazioni fieristiche.

In particolare vengono descritte le opere temporanee relative agli spettacoli che vengono prevalentemente considerate dal Decreto tenendo conto dei principali elementi che le compongono, quali elementi tralicciati, di raccordo e di giunzione, di movimentazione, palchi, pedane e tribune.

Viene inoltre ribadito che il committente, sia per gli spettacoli e sia per le fiere, è il soggetto che esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa per conto del quale vengono realizzati gli allestimenti, sul quale ricadono, qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, tutti gli obblighi già definiti dal D.Lgs. 81/2008. La circolare specifica chiaramente che il committente deve mettere a disposizione le informazioni sul sito di installazione, acquisite in base al Decreto, dal gestore del sito o dall'organizzatore dell'evento, a tutti i soggetti interessati (progettisti, coordinatori della sicurezza, ecc.).

Vengono poi riportati in generale quali siano i luoghi o i siti dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche ribadendo ancora una volta l'importanza di individuare le relative caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda, inoltre, la redazione dei documenti, la Circolare in oggetto tiene conto della recente uscita del Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 relativo ai modelli semplificati del PSC e del POS, specificando che tali documenti possono essere predisposti tenendo conto dei suddetti modelli semplificati con le indicazioni contenute negli allegati del Decreto Palchi e Fiere.

Altro dettaglio riguarda i casi di opere temporanee di misura contenuta e tali da rientrare nelle esclusioni di cui al Decreto Palchi e Fiere, per le quali le interferenze tra le varie attività lavorative devono essere gestite attraverso il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81.

Riguardo la possibilità fornita dal "Decreto Palchi e Fiere" di non utilizzare opere provvisoriale distinte per la realizzazione delle opere temporanee, viene richiesta la necessità, nell'ambito della documentazione di progetto, dell'individuazione dei punti di ancoraggio per permettere il corretto utilizzo dei dispositivi anticaduta o di posizionamento mediante funi.

Viene inoltre ribadito che il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee per gli spettacoli e per le fiere debba avvenire secondo quanto previsto da specifico progetto e che in particolare quelli relativi agli spettacoli debbano essere svolti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Viene inoltre evidenziata la necessità di garantire il controllo e la manutenzione degli elementi costituenti le strutture secondo le informazioni tecniche dai costruttori, allo scopo di mantenere inalterate le proprie caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda, infine, la formazione e l'addestramento per il montaggio e smontaggio delle opere temporanee nel settore dello spettacolo, la Circolare specifica quando debba essere erogata dal datore di lavoro la formazione aggiuntiva rispetto a quella prevista per gli addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi, puntualizzando che la stessa debba essere effettuata in caso di utilizzo di elementi di ponteggio non facenti parte dell'autorizzazione ministeriale (di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81).

PREMESSA

“Questo è il cinema...!” mi sentii rispondere quando mi avvicinai ad un pittoresco personaggio intento a montare degli elementi in vetroresina a copertura di una struttura in legno facendogli notare che forse stava dimenticando qualcosa, essendo al di sopra di una piattaforma di lavoro elevabile, privo di cintura di sicurezza.

Questa frase, che sembra più uscita da un romanzo, è stata invece effettivamente pronunciata all’interno di un luogo di lavoro durante l’allestimento di un film, da parte di un operatore del settore e permette di capire come tale mondo, e quello dello spettacolo e dell’intrattenimento in generale, sia talmente particolare e connotato da aspetti del tutto singolari.

Tutti noi sappiamo purtroppo degli incidenti mortali verificatosi durante gli allestimenti di concerti musicali di personaggi famosi (Laura Pausini e Jovanotti solo per citare i più importanti) e, anche alla luce di queste tragedie, il legislatore ha finalmente preso in considerazione le specificità delle attività di realizzazione, montaggio e smontaggio delle opere temporanee destinate ad ospitare manifestazioni dello spettacolo e fieristiche.

In tale ottica si pone il recentissimo Decreto Palchi e Fiere il quale è andato oltre il concetto già esistente di considerare tali allestimenti come cantieri temporanei o mobili ma ne ha specificato alcune modalità applicative diversificandoli dai cantieri classici.

Questo libro vuole essere di supporto alle attività dei professionisti e degli operatori della sicurezza che hanno il compito di gestire, in base ai vari ruoli espletati, tutti gli adempimenti previsti dalla legge relativa-

mente ai lavori che riguardano gli allestimenti per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento in generale e per le manifestazioni fieristiche.

Nella prima parte si accennerà all'evoluzione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente a tale particolare settore anche alla luce del suddetto "Decreto Palchi e Fiere".

Verranno quindi analizzati i tanti soggetti esistenti in tale mondo e successivamente saranno analizzate le sue particolari criticità ed esigenze che di fatto hanno ispirato l'uscita di tale Decreto.

Nella parte finale si descriveranno le modalità per la gestione della tutela della sicurezza in tale settore, specificando tutte le azioni documentali ed operative che è necessario mettere in atto.

capitolo 4.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

“Erano in tre e si doveva eseguire un lavoro; il più forte decise che avrebbe diretto le varie fasi dell’esecuzione, il più furbo disse che avrebbe controllato il buon esito dell’operazione e al più debole non rimase altro che iniziare”.

Carl William Brown

Per una corretta gestione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in riferimento agli allestimenti nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento, occorre per prima cosa capire il contesto di riferimento in cui ci si muove allo scopo di definire quali debbano essere gli obblighi per i vari soggetti coinvolti. Ed a tal proposito occorre separare le attività di allestimento/disallestimento da quelle proprie di svolgimento dell'evento. Ciò in quanto tali fasi di svolgimento dell'evento, secondo quanto disposto dall'art. 88 del D.Lgs. 81 non vengono considerate nel campo di applicazione della trattazione cantieristica; tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni del Titolo IV non si applicano *alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché essi non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile*. Quindi tali fasi dovranno essere gestite attraverso l'art. 26 del Titolo I del D.Lgs. 81. A tal proposito nulla si dice, invece, riguardo le manifestazioni fieristiche.

Per quanto riguarda, invece, le fasi di allestimento/disallestimento, occorre stabilire se l'ambito di applicazione sia quello relativo al Capo I

del Titolo IV del D.Lgs. 81 (cantieri temporanei e mobili) oppure ancora una volta sia quello relativo all'art. 26 del Titolo I sempre del D.Lgs. 81.

L'art. 89 del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81, contenente come detto le disposizioni relative alle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili definisce questi ultimi come *qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X dello stesso decreto*. Tali lavori si riferiscono a *“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, ed il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”*

In base a tale definizione, considerando i lavori di allestimento di opere temporanee per gli spettacoli e le manifestazioni fieristiche come *“lavori di costruzione e demolizione di opere temporanee in metallo, legno o altri materiali”* è legittimo definire i relativi luoghi di allestimento come cantieri temporanei o mobili a tutti gli effetti ed applicare quindi la normativa afferente al Titolo IV del D.Lgs. 81. Questo almeno fino all'emanazione del Decreto Palchi e Fiere.

Il comma 2-bis dell'art. 88 del D.Lgs. 81, aggiunto, dopo le modifiche della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (cosiddetta “Legge del Fare”), ha precisato chiaramente che *le disposizioni del Titolo IV si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle esigenze connesse con lo svolgimento delle relative attività individuate con successivo Decreto*, estendendo tra l'altro il campo di applicazione anche alle manifestazioni fieristiche. Tale Decreto si è concretizzato nel cosiddetto “Decreto Palchi e Fiere” del 22 luglio 2014.

Entrando nello specifico di tale Decreto (art. 1 comma 3) si evince che, in riferimento agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, esso è

rivolto *alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.* Al successivo comma 3 sono però riportate le attività che non rientrano nel campo di applicazione né del Decreto Palchi e Fiere e né nel Titolo IV del D.Lgs. 81, che dovranno quindi essere gestite attraverso il Titolo I.

Esse sono:

- le attività di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- le attività di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri;
- le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni ed i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 metri.

Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni fieristiche, il Decreto è rivolto *alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.* Anche qui vengono specificate le eccezioni elencando le attività che non rientrano nel campo di applicazione né del Decreto Palchi e Fiere e né in quello del Titolo IV del D.Lgs. 81 e per le quali, occorrerà applicare il Titolo I.

Esse sono le attività che prevedono:

- strutture allestitivo che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 metri rispetto ad un piano stabile;
- strutture allestitivo biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadrati;

- tendostrutture ed opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 metri di altezza rispetto ad un piano stabile.

4.1. La normativa applicabile

Una volta compreso l'ambito operativo in cui muoversi, quale sezione normativa del Testo Unico sulla Sicurezza adottare e definire se ci si trova o meno nel campo di applicazione del Decreto Palchi e Fiere, è necessario capire di quali altre disposizioni normative occorre tener conto per una gestione complessiva della sicurezza.

La complessità della gestione della tutela della salute e sicurezza di tali allestimenti risiede nel fatto che su di essi impattano, infatti, diverse normative, singolarmente già complicate, che insieme danno luogo a tutta una serie di problematiche per la loro cooperazione e per loro connessioni. In particolare occorre considerare, oltre alla legislazione sulla sicurezza sul lavoro, anche tutta un'altra serie di atti normativi, leggi e regole tecniche riguardanti diversi campi tecnici tra i quali la statica e la dinamica delle strutture, l'antincendio, la conformità do macchine ed impianti, la pubblica sicurezza, ecc.

La tabella seguente riporta le principali normative applicabili.

Tab. 4.1 – Principali normative applicabili

Macchine, attrezzature ed impianti	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 recepimento della Direttiva Macchine 2006 /42/CE - Normativa Tecnica sulla conformità delle macchine, delle attrezzature e degli impianti - D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
Pubblica sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” - Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 “Approvazione Del Regolamento per l’esecuzione Del Testo Unico 18 Giugno 1931-IX, N. 773, Delle Leggi Di Pubblica Sicurezza” - D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311
Antincendio	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” - D.M. 19 settembre 1996 regola tecnica per la sicurezza dei locali di spettacolo - D.M. 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
Sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - D.M. 22 luglio 2014 (Decreto Palchi e Fiere)
Statica/dinamica	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” - Circolare n. 619 del 2 febbraio 2009 - Circolare ministero interno n. 1689 del 1° aprile 2011: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi - Norme UNI - Standard internazionali

Per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si applica dunque il “Testo Unico” D.Lgs. 81 con tutte le sue modifiche ed inte-

grazioni compresa quella del Decreto Palchi specifica per il settore degli spettacoli e delle manifestazioni fieristiche.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche connesse con la statica e con la dinamica delle strutture, la Circolare del Ministero dell'interno n. 1689 del 1° aprile 2011 individua le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza:

- carico sospeso fisso: carico vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore o inferiore, ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;
- carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;
- carico sospeso dinamico: carico vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni.

La Circolare specifica che *“Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione”*

E prosegue riportando la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.

Tali componenti vengono specificati nella tabella finale della Circolare che si riporta nel seguito:

Tab. 4.2 – Certificazioni dei componenti per i carichi sospesi

Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

Relativamente all'antincendio, invece, le normative applicabili riguardano sia i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione delle emergenze stabiliti dal D.M. del 10 marzo 1998 e sia le regole tecniche specifiche per i locali di pubblico spettacolo e sia quelle che definiscono le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.

Nella tabella seguente si riportano tali attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi connesse con il settore dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

Tab. 4.3 – Attività soggette al controllo dei VV.F. connesse con il settore dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche

N.	Attività	CATEGORIA		
		A	B	C
41	Teatri e studi televisivi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	Oltre 25 persone e fino a 100 persone presenti	Oltre 100 persone presenti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone

Le macchine, le attrezzature e gli impianti utilizzati nelle fasi di allestimento, disallestimento e svolgimento dell'evento, inoltre, dovranno essere non solo dotate di opportuna dichiarazione di conformità a norma di legge (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 e norme tecniche specifiche) ma dovranno essere conformi anche ai criteri di installazione di utilizzo dettati dall'art. 70 e dall'Allegato VI del D.Lgs. 81 e, relativamente a quelle costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari delle direttive comunitarie di prodotto, dall'Allegato V del suddetto decreto. Alcune tipologie di macchine adibite al sollevamento di materiali e di persone (vedasi l'Allegato VII del D.Lgs. 81) dovranno poi essere sottoposte ad opportune verifiche periodiche da parte di soggetti abilitati così come gli impianti di messa a terra e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche secondo il D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462.

Infine occorrerà riferirsi alla normativa specifica vigente nel Comune di allestimento dell'evento ed ai regi decreti ancora oggi applicabili (vedere tabella precedente), relativamente alla gestione della pubblica sicurezza.

4.2. La gestione degli allestimenti secondo il Decreto Palchi

Una delle priorità per una corretta gestione della sicurezza è sicuramente quella di individuare con estrema precisione chi sia il committente o il responsabile dei lavori in modo da avere da subito chiara la situazione su chi debba ottemperare agli obblighi previsti per questa figura ed in particolare la nomina del ordinatore della sicurezza, la notifica preliminare e la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.

Secondo l'art. 89 del D.Lgs. 81 il Committente è *“il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”* ed è quindi colui che di fatto commissiona l'evento. In tale punto di vista, nell'ambito dei lavori di allestimento per lo spettacolo e per le manifestazioni fieristiche, il Committente può essere il produttore, il gestore del sito, il proprietario del sito, l'organizzatore dell'evento o una ditta da questi incaricata.

Una volta individuato il Committente occorrerà capire se voglia procedere o meno con la nomina di un responsabile dei lavori definito, secondo sempre l'art. 89 del D.Lgs. 81 come il *“soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti”*. Nel caso venga designato un responsabile dei lavori, in base all'art. 93 comma 1 del D.Lgs. il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori stesso.

4.2.1 Gli obblighi del committente

Una delle prime incombenze del committente o del responsabile dei lavori è la designazione del coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione figure previste, secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (come avviene sempre negli allestimenti in oggetto). Tali figure possono essere rappresentate dalla stessa persona o anche da persone diverse.

In caso di allestimenti consistenti in lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a € 100.000 non è necessaria la designazione del coordinatore in fase di progettazione. In questo caso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione svolge anche le funzioni in capo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Il Committente dovrà quindi effettuare, espletate le suddette fasi di designazione dei coordinatori (con reciproche firme), la Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 ed elaborata conformemente all'Allegato XII del suddetto decreto, da trasmettere alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti e la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81.

In tale contesto vi potrà essere la semplificazione che in genere negli allestimenti per lo spettacolo e per le fiere, le ditte interessate sono più o meno sempre le stesse soprattutto a causa di una spiccata specificità delle competenze necessarie in tale settore. Ciò indubbiamente facilita non poco lo svolgimento delle necessarie comunicazioni da attuare per l'acquisizione delle informazioni e quindi i compiti degli operatori della sicurezza.

Una delle novità introdotte dal Decreto Palchi e Fiere riguarda l'acquisizione, da parte del committente o del responsabile dei lavori, di tutta una serie di informazioni sul sito interessato dagli allestimenti.

In particolare, in base all'art. 3 comma 1 lettera c) ed ai fini del rispetto delle misure generali di tutela (in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative) occorre l'acquisizione, dal gestore del sito di allestimento o dall'organizzatore dell'evento:

- di tutte le informazioni minime sul sito di installazione contenute nell'Allegato I del Decreto Palchi e Fiere;

- in caso di allestimento all'interno di un edificio (per esempio un teatro) ubicato all'interno di uno stabilimento lavorativo nel quale sono presenti altre lavorazioni che non riguardano l'allestimento, anche del Documento di Valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI) comprensivo di informazioni sui rischi specifici e sulla gestione delle emergenze di tale stabilimento redatto in base art. 26 del D.Lgs. 81.

Invece, in base all'art. 8 comma 1 lettera g) ed ai fini di fornirli ai datori di lavoro delle ditte esecutrici ed ai coordinatori della sicurezza, occorre l'acquisizione, sempre dal gestore del sito di allestimento o dall'organizzatore dell'evento:

- tutte le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico contenute nell'Allegato V del Decreto Palchi e Fiere;
- del Documento di Valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI) del quartiere fieristico comprensivo di informazioni sui rischi specifici e sulla gestione delle emergenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81.

Tali dati, come accennato, dovranno essere forniti al coordinatore della sicurezza per la redazione del PSC, alle ditte affidatarie ed esecutrici per la redazione del POS, ai lavoratori autonomi ed a tutte le persone che svolgono attività lavorativa presso il sito.

Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili o lo fossero solo in parte, il gestore del sito o l'organizzatore dell'evento dovrà provvedere a reperirle e, qualora necessario, a produrle anche attraverso consulenti mediante indagini geologiche, verifiche strutturali, sopralluoghi, analisi specifiche.

4.2.2 La verifica dell'idoneità tecnico professionale

L'art. 89 del D.Lgs. 81 definisce l'idoneità tecnico professionale come il *"possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare"*. Essa deve essere effettuata, secondo quanto prescritto dal comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81, dal Committente o dal Responsabile dei lavori nei confronti delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi

mediante l'acquisizione di una serie di informazioni, dati e documenti attraverso i quali valutare l'idoneità a svolgere le attività previste.

Per il corretto svolgimento della verifica occorre, inoltre, definire preliminarmente l'entità del cantiere ed i rischi presenti. La norma prevede, infatti, che per un'entità presunta minore di 200 uomini-giorno definiti dall'art. 89 del D.Lgs. 81 come *"entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative dei lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera"*, vi siano delle semplificazioni, sempre che non siano presenti rischi particolari elencati nell'Allegato XI del D.Lgs. 81.

Ed allora occorre analizzare i due aspetti i quali devono, ovviamente, essere soddisfatti contemporaneamente.

In generale, gli allestimenti del mondo dello spettacolo si sviluppano su tempi brevissimi ma sono caratterizzati dalla presenza di moltissimi lavoratori e quindi l'aspetto dell'entità del cantiere va analizzato di volta in volta. Ma ciò è abbastanza inutile in quanto l'altro aspetto, legato alla presenza di rischi particolari, è praticamente sempre presente. Andiamo a vedere perché.

L'Allegato XI del D.Lgs. 81 al punto 1 specifica che tra i rischi particolari vi sono quelli *"che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a due metri, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera"*. Nei cantieri relativi agli allestimenti per lo spettacolo e per le manifestazioni fieristiche siamo proprio all'interno di tali condizioni: postazioni di lavoro ad altezze superiori a due metri aggravati sia dalla natura dell'attività e sia, a volte, dalle condizioni ambientali.

Ed allora non è possibile attuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale con le semplificazioni suddette.

Occorre quindi riferirsi all'Allegato XVII del D.Lgs. 81 e richiedere una serie di documenti alle ditte ed una serie di documenti ai lavoratori autonomi.

In particolare alle ditte occorre richiedere:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di Valutazione dei Rischi;

- documento Unico di Regolarità Contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81.

I lavoratori autonomi, invece, devono presentare:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documentazione attestante la conformità di macchine, apparecchiature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
- attestati di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 e dagli Accordi Stato-Regioni-Province Autonome sulla formazione;
- giudizi di idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione specifica;
- documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nella comunicazione occorre inoltre specificare che, in caso di subappalto, il datore di lavoro della ditta che subappalta dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte a cui affida i lavori con gli stessi criteri.

Il Decreto Palchi e Fiere ha semplificato il processo di verifica eliminando gli obblighi previsti alle lettere b) e c) del suddetto comma 9 del D.Lgs. 81. Non è più quindi necessario, per questo tipo di cantieri, acquisire la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica e quella relativa al contratto di lavoro applicato e non è più necessario trasmettere all'amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, la copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica degli altri documenti acquisiti.

Altra semplificazione tiene conto della possibile e frequente presenza di ditte esecutrici straniere nell'ambito di tali allestimenti e prevede lo svolgimento della verifica dell'idoneità tecnico professionale mediante la compilazione e la sottoscrizione di un modello dichiarativo precompilato, riportato nell'Allegato II del decreto con il quale il legale rappresentante dell'impresa straniera dichiara:

- i nominativi dei lavoratori utilizzati;
- che tutti i lavoratori utilizzati hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa;
- che per tutti i lavoratori sono stati ottemperati tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa;
- che tutti i lavoratori sono a conoscenza delle procedure aziendali relative alle attività in oggetto e sono in possesso della competenza professionale per applicarle.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale è sostanzialmente quindi un passaggio formale ma estremamente importante, oltre che obbligatorio, in quanto permette sostanzialmente di definire il livello delle ditte esecutrici in termini di sensibilità nei confronti delle problematiche sulla sicurezza. È chiaro, infatti, come accade d'altra parte in tutti gli altri settori produttivi, che una ditta che "reagisce" a tale richiesta in tempi brevi e con documenti corretti e pertinenti, fornisca anche una certa affidabilità nell'ambito dello svolgimento delle fasi operative.

4.2.3 *Gli obblighi a carico delle ditte e dei lavoratori autonomi*

Abbiamo già visto come le ditte affidatarie ed esecutrici ed i lavoratori autonomi dovranno fornire al committente o al responsabile dei lavori tutta la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale e per le eventuali verifiche aggiuntive. Una volta poi acquisito il PSC le ditte ed i lavoratori autonomi saranno tenuti a prenderne visione fornendone specifica evidenza al CSE e successivamente, solo le ditte, dovranno redigere, in base ai contenuti del PSC, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81. Altra incombenza delle ditte sarà quella di mettere a disposizione il PSC ed il POS agli RLS (qualora esistenti) prima dell'inizio dei lavori senza però avere più, in base al Decreto Palchi e Fiere, un tempo limite (il D.Lgs. 81 per gli altri settori prevede che ciò avvenga almeno 10 giorni prima) dell'inizio dei lavori. In caso di subappalto il datore di lavoro della ditta dovrà inviare il PSC al proprio soggetto subappaltatore e richiedere

a questi il relativo POS effettuando poi la verifica della sua congruenza rispetto al proprio. Una volta fatto questo il datore di lavoro della ditta dovrà recapitare l'insieme dei POS al Coordinatore della Sicurezza.

Anche il POS, come il PSC, dovrà essere redatto tenendo conto delle informazioni riguardanti il sito e del DUVRI redatto dal gestore o dall'organizzatore dell'evento in base all'Allegato III del Decreto Palchi e Fiere il quale ne ha adattato i contenuti minimi cercando di attenersi maggiormente al settore in oggetto ferma restando la possibilità per le ditte di riferirsi al Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014, il quale ha recentemente definito dei modelli standard per la redazione del POS (e vedremo dopo) anche del PSC.

I lavoratori autonomi non redigono il POS ma, secondo l'art. 94 del D.Lgs. 81 hanno comunque l'obbligo di adeguarsi ai contenuti del PSC.

4.2.4 *Gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione*

Nelle fasi di progettazione dell'opera, uno degli obblighi del coordinatore della sicurezza è sicuramente quello di partecipare alle fasi di definizione delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative dell'allestimento in modo da supportare il committente nelle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Come abbiamo avuto già modo di sottolineare, però, le opere costituenti tali allestimenti, generalmente non prevedono un vero e proprio progetto tecnico ed in più gli operatori della sicurezza non partecipano all'ideazione dell'opera la quale, come visto, è frutto invece delle produzioni artistiche degli scenografi e dei loro staff.

Per questo per il coordinatore della sicurezza è molto difficile partecipare alle scelte architettoniche ed in questo caso rischia di non poter ottemperare ad uno dei suoi obblighi previsti dalla legge.

Un altro obbligo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (o di esecuzione nei casi visti prima in cui il coordinatore in fase di progettazione non è necessario) è quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81

con i contenuti oggi riportati nell'Allegato III del Decreto Palchi e Fiere il quale ne ha semplificato i contenuti minimi adattandoli alle specificità del settore degli allestimenti degli spettacoli e delle manifestazioni fieristiche.

A tal proposito, come visto, occorre considerare che in base all'uscita del recente Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014, per la redazione del PSC (e come detto anche del POS) il CSP (o nei casi previsti il CSE) potrà avvalersi dei modelli standard laddove lo ritenga opportuno.

La preparazione del PSC necessita comunque di molti dati tra i quali i più importanti sono: la definizione dell'area di cantiere e delle sue delimitazioni (tranne come visto per le manifestazioni fieristiche per le quali il Decreto Palchi e Fiere ha introdotto la possibilità di sostituire la recinzione di cantiere con una adeguata sorveglianza), l'individuazione dell'area di stoccaggio materiali e dell'area baraccamenti, la definizione dei percorsi pedonali e carrabili. Tali dati devono essere acquisiti mediante lo svolgimento di opportuni sopralluoghi presso il sito prima dell'inizio dei lavori.

Ma soprattutto il PSC necessita di conoscere con precisione le fasi delle lavorazioni di tutte le ditte presenti in modo da predisporre il cronoprogramma del progetto. Occorre poi calcolare e riportare nel documento gli importi di dettaglio degli "oneri della sicurezza" per la gestione dei rischi interferenziali.

Come già in parte detto, relativamente alle manifestazioni fieristiche, secondo l'art. 8 comma 1 lettera g) del Decreto Palchi e Fiere i contenuti del PSC dovranno necessariamente tener conto:

- delle informazioni dell'allegato IV del Decreto Palchi e Fiere (informazioni minime del quartiere fieristico);
- delle informazioni contenute del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali redatto dal gestore o dall'organizzatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81 i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato V del Decreto Palchi e Fiere.

Il PSC così predisposto dovrà poi essere reso disponibile alle imprese affidatarie ed esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Secondo il Decreto Palchi e Fiere, come abbiamo visto, non è più invece necessaria redazione del “Fascicolo dell’opera”, da parte del CSP (o del CSE nel caso questi svolga anche le sue funzioni), documento che resta invece obbligatorio negli altri contesti che riguardano la realizzazione di opere (salvo alcuni casi previsti dal D.Lgs. 81) e che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

4.2.5 Le verifiche aggiuntive

Come visto sopra, la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte non prevede, come invece succede per i lavoratori autonomi, l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di acquisire la documentazione riguardante l’avvenuta formazione dei lavoratori, la conformità delle apparecchiature e delle macchine utilizzate, le idoneità sanitarie dei lavoratori.

Anche per le ditte esecutrici sarebbe invece importante avere tali dati a disposizione in modo da effettuare una valutazione più accurata del livello di organizzazione delle ditte in riferimento alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella tabella successiva si riporta un elenco di documenti che è doveroso valutare con particolare riferimento alla formazione dei lavoratori e dei preposti.

Tab. 4.4 – Verifiche aggiuntive

<p>Formazione di tutti i lavoratori sui rischi cui sono soggetti</p>	<p>La formazione dei lavoratori prevede una formazione generale di 4 ore ed una formazione specifica di durata variabile di 4/8/12 ore in base al settore ATECO dell'impresa che ne stabilisce il rischio basso/medio/alto. Generalmente le imprese che operano nei cantieri nei quali si svolgono allestimenti per lo spettacolo sono riferibili ad un rischio definito "alto" tenendo conto dei rischi cui sono soggetti. Per questo, oltre alla formazione di base, dovranno ricevere una formazione specifica, su tutti i rischi cui sono soggetti, di durata pari ad ulteriori 12 ore per un totale di 16 ore di formazione. Se la formazione è stata effettuata da più di 5 anni, inoltre, occorrerà valutare lo svolgimento dell'aggiornamento periodico consistente in una formazione di 6 ore svolta nell'arco dei 5 anni seguenti alla formazione iniziale.</p>
<p>Formazione dei preposti</p>	<p>La formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti è definita in maniera generale nell'art. 37 del D.Lgs. 81. Il successivo accordo sulla formazione del Dicembre 2011 ne ha invece stabilito durata, contenuti, aggiornamento e modalità di svolgimento. La formazione dei preposti prevede una formazione aggiuntiva, rispetto a quella dei lavoratori, di durata pari ad otto ore con aggiornamento di 6 ore nei 5 anni successivi alla formazione iniziale.</p>
<p>Formazione degli addetti che lavorano in quota</p>	<p>Formazione aggiuntiva prevista dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81 più eventuale formazione aggiuntiva</p>
<p>Formazione degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)</p>	<p>La formazione degli addetti all'antincendio ed alla gestione del primo soccorso, sebbene richiamate nel suddetto art. 37 del D.Lgs. 81, è definita rispettivamente nel D.M. 10 Marzo 1998 e del D.M. 15 Luglio 2003 n. 388.</p>
<p>Formazione degli addetti alle macchine di sollevamento (muletti e piattaforme di lavoro elevabili)</p>	<p>I lavoratori che utilizzano muletti e piattaforme di lavoro elevabili, inoltre, devono avere ricevuto una formazione specifica aggiuntiva definita nell'Accordo Stato-Regioni del Febbraio 2012 (entrato in vigore dopo un anno) il quale, per ogni singola macchina presa in considerazione, ha definito in maniera specifica i contenuti e la durata dei corsi. In particolare chi utilizza il muletto deve aver ricevuto una formazione di 16 ore mentre gli operatori delle piattaforme di lavoro una formazione pari ad 8 ore. Anche qui occorrerà valutare l'aggiornamento periodico.</p>

<p>Idoneità dei lavoratori che vanno in altezza o che conducono i mezzi</p>	<p>Lo svolgimento di attività in altezza e l'utilizzo dei mezzi di sollevamento sono attività pericolose che presuppongono la presenza di lavoratori esperti, formati sui rischi, dotati dei necessari dispositivi di sicurezza ed idonei dal punto di vista sanitario. I recenti sviluppi normativi su tali tematiche hanno stabilito che tali addetti, oltre al normale protocollo sanitario stabilito dal medico competente, debbano essere sottoposti anche agli esami alcolimetrici ed al test per appurare l'assenza di abuso di sostanze stupefacenti (solo gli operatori delle macchine di sollevamento).</p> <p>Per questo è necessaria l'acquisizione dei giudizi di idoneità alla mansione derivanti dai programmi di sorveglianza sanitaria per verificare l'idoneità dei lavoratori incaricati alle mansioni più pericolose.</p>
<p>Documenti di conformità sulle macchine (in particolare sempre quelle di sollevamento)</p>	<p>L'art. 71 del D.Lgs. 81 stabilisce per le attrezzature di lavoro lo svolgimento di controlli periodici interni e, solo per alcune categorie, anche lo svolgimento di verifiche periodiche effettuate da soggetti abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>Per questo occorrerà verificare la presenza del registro dei controlli (in particolare deve essere presente l'evidenza dei controlli effettuati almeno negli ultimi tre anni) e quella della documentazione attestante il corretto svolgimento delle verifiche periodiche. Tali verifiche, negli allestimenti per lo spettacolo, riguardano generalmente le piattaforme di lavoro elevabili le quali devono essere sottoposte a verifica annuale come stabilito dall'Allegato VII del D.Lgs. 81 (ci si riferisce in tal caso a "ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato").</p>
<p>Documenti attestanti la consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale</p>	<p>Per far questo occorrerà acquisire idonea documentazione che evidenzi tale formale consegna comprensiva della firma del singolo lavoratore.</p>

ALLESTIRE PALCHI E FIERE IN SICUREZZA

<p>Formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo Base in aula di 12 ore - Prova di verifica teorica (almeno il 70% delle risposte esatte) - il sito di addestramento di 20 ore - Prova di verifica pratica - Eventuale ulteriore formazione con modalità stabilite dal datore di lavoro <p>Aggiornamento di 8 ore di cui 4 ore di pratica, ogni 5 anni.</p> <p>Massimo n. 20 unità per ogni corso.</p> <p>Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto 1/4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi).</p> <p>Massimo il 10% di assenze.</p>
<p>Formazione dei lavoratori addetti al montaggio e smontaggio delle opere temporanee</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo giuridico in aula di 4 ore - Modulo tecnico in aula di 10 ore - Prova di verifica teorica (almeno il 70% delle risposte esatte) - Modulo Specifico presso Modulo pratico presso il sito di addestramento di 14 ore - Prova di verifica pratica - Eventuale ulteriore formazione con modalità stabilite dal datore di lavoro <p>Aggiornamento di 4 ore di cui 3 ore di pratica, ogni 4 anni.</p> <p>Massimo n. 30 unità per ogni corso.</p> <p>Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto 1/5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi).</p> <p>Sono richiesti comunque 2 docenti, uno per le parti teoriche ed uno per le parti pratiche.</p> <p>Massimo il 10% di assenze.</p>
<p>Saldatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patentino rilasciato dall'Istituto Italiano per le saldature con rinnovo biennale

L'analisi degli attestati deve andare a verificarne la conformità a quanto stabilito dagli accordi sulla formazione. Non basta quindi appurare l'esistenza dell'attestato. Occorre andare oltre. Se necessario è opportuno richiedere i registri dei corsi di formazione allo scopo di prendere atto di alcune importanti prescrizioni riguardanti lo svolgimento dei cor-

si, in particolare sull'effettivo e corretto svolgimento della parte pratica, sul soggetto organizzatore e sui requisiti dei docenti.

Una non meno importante verifica aggiuntiva a carico del coordinatore della sicurezza dovrebbe essere quella relativa all'analisi dei progetti tecnici delle strutture in allestimento i quali, come abbiamo visto, sono redatti in corso d'opera o addirittura alla fine del montaggio della struttura.

L'analisi di tali progetti è comunque un compito del coordinatore della sicurezza in quanto, seppur tali strutture servano di fatto nelle fasi di svolgimento dell'evento, esse vengono però costruite nell'ambito del cantiere ed è quindi necessario che siano sicure allo scopo di garantire l'assenza di crolli ed incidenti già durante le attività in cantiere.

4.2.6 Gli obblighi del gestore o dell'organizzatore

Come abbiamo accennato in precedenza, il Decreto Palchi e Fiere ha introdotto l'obbligo di fornire, da parte del gestore o dall'organizzatore dell'evento, tutta una serie di informazioni sul sito di installazione degli spettacoli e delle fiere al committente o al responsabile dei lavori. Nel caso in cui, come spesso accade, l'organizzatore coincide con il committente, tali dati dovranno essere forniti dal gestore o dal proprietario del sito.

Ciò tenendo conto sia degli aspetti prettamente tecnici riferibili in particolare alle strutture ed agli impianti e sia di quelli organizzativi relativi agli accessi, alle delimitazioni ed alla viabilità.

Per gli spettacoli dovranno essere forniti ai committenti o ai responsabili dei lavori, in modo che questi possano attenersi alle misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81, le seguenti informazioni minime:

- dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea e le relative attrezzature;
- portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo di installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;

- portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
- presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
- caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

Per quanto riguarda invece le manifestazioni fieristiche, ai datori di lavoro delle ditte ed ai coordinatori della sicurezza ai fini della redazione rispettivamente del POS e del PSC di cui agli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 81, dovranno invece essere fornite le informazioni minime sul quartiere fieristico relative:

- a tutte le attrezzature permanenti presenti;
- alla viabilità;
- alla logistica in generale;
- agli impianti a rete fissa installati.

Questi ultimi, sempre in riferimento all'obbligo dei datori di lavoro delle ditte di redigere il POS ed a quello dei coordinatori della sicurezza di predisporre il PSC, dovranno redigere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81 un Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) specifico per ogni manifestazioni fieristica il quale deve contenere almeno le informazioni riportate nell'Allegato V del Decreto Palchi e precisamente:

- orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
- caratteristiche del quartiere fieristico;
- modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
- piano di emergenza del quartiere fieristico;
- informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
- indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.

4.2.7 *Gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione*

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione molto spesso è lo stesso soggetto che ha svolto la stessa funzione in fase di progettazione. Nei rari casi in cui il CSP non è necessario (per lavori non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 € o per lavori per i quali presso il cantiere è presente un'unica impresa), il CSE deve svolgere anche le sue funzioni.

Durante la realizzazione dell'opera il CSE, in base a quanto prescritto dall'art. 92 del D.Lgs. 81 ha ruoli di:

- **Coordinamento** tra i datori di lavoro, i lavoratori autonomi ed i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS);
- **Verifica** dell'applicazione da parte delle ditte e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC e dell'idoneità dei POS rispetto al PSC;
- **Segnalazione** al committente o al responsabile dei lavori delle inosservanze delle imprese esecutrici, affidatarie e dei lavoratori autonomi rispetto a quanto prescritto dalla legge o agli organi ispettivi nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito;
- **Sospensione** del cantiere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

4.2.8 *Il flusso documentale*

Tra i vari soggetti che partecipano al processo di allestimento e disallestimento, come prescritto dal D.Lgs. 81 e dal Decreto Palchi e Fiere, dovrà essere attivato un flusso documentale relativo alle designazioni degli incarichi, alla gestione dei rischi ambientali ed interferenziali, alla gestione delle eventuali emergenze ed alla verifica dell'idoneità tecnico professionale.

Uno degli scopi più importanti di tali scambi di documenti è quello relativo alla reciproca informazione sui rischi, in particolare quelli

ambientali ed interferenziali, nei confronti soprattutto di chi dovrà svolgere attività lavorativa presso il cantiere. Tutti gli altri soggetti che a vario titolo accederanno nel cantiere e/o all'interno del sito dove è presente il cantiere, per consegnare materiale, per svolgere sopralluoghi, indagini ambientali, perizie strutturali, verifiche dello stato dei lavori ed altre attività intellettuali (come per esempio gli scenografi), dovranno ricevere comunque un'informazione sui rischi ambientali presenti nel cantiere, redatta dal committente o dal responsabile dei lavori, ed eventualmente dovranno essere consegnati loro i necessari dispositivi di protezione individuale (in genere l'elmetto di protezione).

Nel caso in cui il sito di allestimento si trovi a sua volta all'interno di uno altro luogo privato (per esempio uno stabilimento produttivo dove avvengono altre lavorazioni che non riguardano l'allestimento stesso e che può essere gestito da un altro soggetto) il committente dovrà fornire a tutti (ditte, lavoratori autonomi e personale che svolge attività cosiddetta intellettuale) anche un'informativa sui rischi ambientali, questa volta acquisita dal gestore dello stabilimento produttivo, per gestire in sicurezza il percorso che dall'ingresso di tale stabilimento conduce all'ingresso del cantiere.

In questo caso occorrerà provvedere anche ad una gestione delle situazioni di emergenza e di evacuazione mediante una procedura coordinata tra il committente o il responsabile dei lavori ed il gestore o il proprietario del sito.

In tal modo tutti saranno informati sui rischi per la salute e sicurezza presenti nel cantiere, nel quartiere fieristico e nelle zone di interfaccia e tutti saranno al corrente delle misure di prevenzione e protezione da adottare e di quelle per i comportamenti in caso di emergenza.

Nelle tabelle finali di questo libro vengono riportati tutti i flussi documentali da attuare sia per gli spettacoli e sia per le fiere nei casi in cui il committente coincida con il gestore del sito oppure nel caso in cui il committente coincida con l'organizzatore dell'evento ma non con il gestore del sito.

appendice 1.

TABELLE RIASSUNTIVE DEL FLUSSO DOCUMENTALE OBBLIGATORIO IN CASI SPECIFICI

Nelle tabelle seguenti si riporta il flusso documentale che deve essere messo in atto nei seguenti casi:

- Caso di spettacoli allestiti secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81 ed il Decreto Palchi e Fiere nel caso in cui il gestore del sito coincide con l'organizzatore;
- Caso di spettacoli allestiti secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81 ed il Decreto Palchi e Fiere nel caso in cui il gestore del sito non coincide con l'organizzatore;
- Caso di manifestazioni fieristiche allestite secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81 ed il Decreto Palchi e Fiere nel caso in cui il gestore del sito coincide con l'organizzatore;
- Caso di manifestazioni fieristiche allestite secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81 ed il Decreto Palchi e Fiere nel caso in cui il gestore del sito non coincide con l'organizzatore;
- Caso di spettacoli e manifestazioni fieristiche allestite secondo il Titolo I del D.Lgs. 81 nel caso in cui il gestore del sito coincide con l'organizzatore;
- Caso di spettacoli e manifestazioni fieristiche allestite secondo il Titolo I del D.Lgs. 81 nel caso in cui il gestore del sito non coincide con l'organizzatore.

Tab. A.1 – Documentazione nel caso di spettacoli allestiti secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81 ed il Decreto Palchi e Fiere nel caso in cui il gestore del sito coincide con l'organizzatore

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
Gestore del sito dello spettacolo (Committente o Responsabile dei lavori)		<ul style="list-style-type: none"> - Notifica preliminare da inviare alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti - Designazione del CSP e del CSE - Informazioni dell'Allegato I del Decreto Palchi e Fiere - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere
Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione	<ul style="list-style-type: none"> - Designazione da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - Informazioni dell'Allegato I del Decreto Palchi e Fiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso del sito fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma per accettazione della designazione come coordinatore da inviare al Committente o al Responsabile dei lavori - PSC
Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Designazione da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma per accettazione della designazione come coordinatore da inviare al Committente o al Responsabile dei lavori - PSC (nel caso in cui non venga designato il CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a euro 100.000 o per lavori nei quali inizialmente non era prevista la sua designazione essendo presente nel cantiere una sola impresa)

TABELLE RIASSUNTIVE DEL FLUSSO DOCUMENTALE OBBLIGATORIO IN CASI SPECIFICI

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
<p>Ditte affidatarie Ditte esecutrici Allestitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PSC da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - POS delle eventuali ditte subappaltatrici - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso del sito fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - POS - Ricevuta di presa visione del PSC - Dichiarazione di presa visione del POS e del PSC agli RLS - Dichiarazione di congruenza del POS delle eventuali ditte subappaltatrici rispetto al proprio - Ricevuta del DUVRI del quartiere fieristico - Ricevuta dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere - Documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi <p>Nei cantieri di entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino i rischi particolari dell'Allegato XII del D.Lgs. 81:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione del possesso del Documento di Valutazione dei Rischi • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

ALLESTIRE PALCHI E FIERE IN SICUREZZA

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
Ditte subappaltatrici	<ul style="list-style-type: none"> - PSC da parte della ditta che subappalta - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte della ditta che subappalta 	<ul style="list-style-type: none"> - POS - Ricevuta di presa visione del PSC - Dichiarazione di presa visione del POS e del PSC agli RLS - Ricevuta del DUVRI del quartiere fieristico - Ricevuta dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere* - Documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi. <p>Nei cantieri di entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino i rischi particolari dell'Allegato XII del D.Lgs. 81:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione del possesso del Documento di Valutazione dei Rischi • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
Lavoratori autonomi Allestitori (quando lavoratori autonomi)	<ul style="list-style-type: none"> - PSC da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta di presa visione del PSC - Ricevuta del DUVRI del quartiere fieristico - Ricevuta dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere

TABELLE RIASSUNTIVE DEL FLUSSO DOCUMENTALE OBBLIGATORIO IN CASI SPECIFICI

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte di chi li incarica 	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto delle opere - Ricevuta di presa visione dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dallo stabilimento fino all'ingresso del cantiere - Documenti di corretto montaggio - Documenti di corretta posa in opera dei materiali ai fini della reazione al fuoco - Documenti di collaudo
Scenografi	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto scenografico - Ricevuta di presa visione dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dallo stabilimento fino all'ingresso del cantiere
Ditte di service Espositori Ditte di ripresa regia e audio- luci	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta di presa visione dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dallo stabilimento fino all'ingresso del cantiere

Tab. 1.2 – Documentazione nel caso di spettacolo allestiti secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81 ed il Decreto Palchi e Fiere nel caso in cui il gestore del sito non coincide con l'organizzatore

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
Organizzatore dello spettacolo (Committente o Responsabile dei lavori)	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni dell'Allegato I del Decreto Palchi e Fiere da parte del gestore - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del gestore 	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica preliminare da inviare alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti - Designazione del CSP e del CSE
Gestore del sito		<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni dell'Allegato I del Decreto Palchi e Fiere - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere
Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione	<ul style="list-style-type: none"> - Designazione da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - Informazioni dell'Allegato I del Decreto Palchi e Fiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze per il percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma per accettazione della designazione come coordinatore da inviare al Committente o al Responsabile dei lavori - PSC
Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Designazione da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma per accettazione della designazione come coordinatore da inviare al Committente o al Responsabile dei lavori - PSC (nel caso in cui non venga designato il CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a euro 100.000 o per lavori nei quali inizialmente non era prevista la sua designazione essendo presente nel cantiere una sola impresa)

TABELLE RIASSUNTIVE DEL FLUSSO DOCUMENTALE OBBLIGATORIO IN CASI SPECIFICI

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
<p>Ditte affidatarie Ditte esecutrici Allestitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PSC da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - POS delle eventuali ditte subappaltatrici - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - POS - Ricevuta di presa visione del PSC - Dichiarazione di presa visione del POS e del PSC agli RLS - Dichiarazione di congruenza del POS delle eventuali ditte subappaltatrici rispetto al proprio - Ricevuta del DUVRI del quartiere fieristico - Ricevuta dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere - Documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi <p>Nei cantieri di entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino i rischi particolari dell'Allegato XII del D.Lgs. 81:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione del possesso del Documento di Valutazione dei Rischi • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

ALLESTIRE PALCHI E FIERE IN SICUREZZA

SOGGETTI	DEVONO RICEVERE...	DEVONO REDIGERE..
Ditte sub-appaltatrici	<ul style="list-style-type: none"> - PSC dalla ditta che subappalta - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte della ditta che subappalta 	<ul style="list-style-type: none"> - POS - Ricevuta di presa visione del PSC - Dichiarazione di presa visione del POS e del PSC agli RLS - Ricevuta dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere - Documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi <p>Nei cantieri di entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino i rischi particolari dell'Allegato XII del D.Lgs. 81:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione del possesso del Documento di Valutazione dei Rischi • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
Lavoratori autonomi Allestitori (in caso di lavoratori autonomi)	<ul style="list-style-type: none"> - PSC da parte del Committente o del Responsabile dei lavori - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte del Committente o del Responsabile dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta di presa visione del PSC - Ricevuta dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere
Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> - Informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere da parte di chi li incarica 	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto delle opere - Ricevuta di presa visione dell'informativa sui rischi ambientali e sulle emergenze relativo al percorso dall'ingresso dello stabilimento fino all'ingresso del cantiere - Documenti di corretto montaggio - Documenti di corretta posa in opera dei materiali ai fine della reazione al fuoco - Documenti di collaudo